



**Sentenza n. 186/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli

## Primo Referendario

## SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23787** del registro di Segreteria,

relativo al conto giudiziale n. 40338, reso dall'agente contabile **FIORENZA**

**LUDOVICO** (cod. fisc.: FRNLVC88A08H224N), consegnatario della Casa

Circondariale di Paola, Ministero della Giustizia – Dipartimento

Penitenziario, avente a oggetto il Conto del Materiale per l'esercizio 2021.

**- costituito in giudizio personalmente -**

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza dell'8 luglio 2025, letta la relazione del giudice

relatore, cons. Gianpiero D'Alia, udito il Pubblico Ministero, nella persona

del S.P.G. dott. Gianpiero Madeo, che ha concluso come da verbale di

udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione

penitenziaria.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**1.** Con relazione di irregolarità n. 470/2023, il Magistrato designato ha

chiedo la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a

oggetto il conto n. 40338, reso dal sig. Ludovico Fiorenza, nella qualità di

consegnatario della Casa circondariale di Paola, relativo al Conto del Materiale per l'esercizio finanziario 2021. Il Magistrato designato ha rappresentato che la Ragioneria Generale dello Stato, Servizio III di Cosenza, con nota prot. n. 14613 del 27 maggio 2022, ha trasmesso il conto del materiale dell'agente contabile; che il conto si riferisce al periodo di gestione 23.6.2021 – 31.12.2021; che il conto è stato depositato il 20 giugno 2022; che, pertanto, non sono decorsi i termini di cui all'art. 150, primo comma, c.g.c.; che il conto è stato redatto ai sensi degli artt. 623 e 625 del R.D. n. 827/1924; che è stato sottoscritto dall'agente contabile e vi sono apposte anche le firme del Capo Area, del Direttore della casa circondariale e del Direttore della Ragioneria territoriale di Cosenza; che, secondo il provvedimento di parifica, la verifica è stata eseguita, per i conti giudiziali relativi alla gestione del Contabile del materiale, attraverso la corrispondenza dei movimenti di carico indicati dagli agenti contabili con le fatture di acquisto liquidate nel corso dell'esercizio 2021, dal 23 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, riscontrando i dati esposti nei conti giudiziali relativi alla gestione del consegnatario e le scritture contabili dell'amministrazione, con riguardo alle fatture di acquisto e ai decreti di dismissione; che è stata formulata una richiesta istruttoria, con nota prot. n. 1252 del 12 aprile 2023, cui è stato dato riscontro l'11 maggio 2023; che, inoltre, la gestione amministrativo-contabile del materiale mobile degli istituti penitenziari, è regolata dal R.D. n. 1908/1920, come integrato dalla successiva normativa in materia di contabilità generale dello Stato; che, in particolare, per quanto riguarda la disciplina dell'agente contabile a materia occorre fare riferimento all'art. 44 del R.D. n. 1214/1934 e all'art. 569 del R.D. n. 1908/1920; che,

dalla documentazione versata in atti, e segnatamente dal modello 57, con il quale è stata riassunta la gestione contabile relativa al conto giudiziale del materiale in esame, emerge che il conto è stato reso solo a valore e non anche a quantità, nonostante gli artt. 32, 33 e 194 del R.D. n. 827/1924 impongano al consegnatario di beni di rendere il conto giudiziale della loro gestione secondo la specie, qualità, categoria di ciascuno, e anche secondo il valore risultante dagli inventari, e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato abbia attivato in ambiente *web*, sin dall'esercizio finanziario 2009, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP per la gestione dell'intera contabilità del patrimonio. In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Magistrato designato è giunto alla conclusione che, da un primo esame del conto e della documentazione prodotta, la rappresentazione della gestione sarebbe insufficiente e incompleta perché riferita solo al valore dei beni senza alcun riferimento alle quantità. E ciò tenuto anche conto dell'art. 24 del d.P.R. n. 254/2002, che disciplina le modalità di redazione del conto giudiziale dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni statali, e del "Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l'esame dei conti giudiziali" delle Sezioni riunite in sede consultive della Corte dei conti, approvato con il parere n. 2/2015/CONS. Pertanto, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di conto in esame, sottoponendo al Collegio la questione preliminare relativa alla procedibilità o meno dell'esame del conto e l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 145 c.g.c..

**2.** Con decreto presidenziale n. 421/2023 del 19 ottobre 2023, ritualmente comunicato insieme alla relazione di irregolarità all'amministrazione

penitenziaria, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza pubblica del 14 febbraio 2024.

**3.** Con memoria difensiva, depositata il 23 gennaio 2024, si è costituito in giudizio l'agente contabile Ludovico Fiorenza, il quale ha trasmesso, in allegato, il Prospetto generale del conto giudiziale per beni con debito di custodia, per il periodo 23 giugno – dicembre 2021, e il Prospetto analitico del conto giudiziale per i beni con debito di custodia relativo al medesimo periodo. In particolare, l'agente contabile ha dichiarato che ha redatto il conto giudiziale secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze, compatibilmente con le previsioni del R.D. n. 1908/1920; che il sistema Sigma Dap, introdotto nel 2009, non consente di distinguere i beni soggetti a debito di custodia da quelli soggetti a debito di vigilanza; che, pertanto, al fine di adeguarsi alle decisioni della Corte dei conti è stato disposto, dall'esercizio 2020, un nuovo sistema di gestione e di resa del conto giudiziale del materiale, con particolare riferimento agli istituti già destinatari di provvedimenti del giudice contabile; che, tuttavia, il nuovo sistema informativo *Init* su piattaforma *Sap Erp*, adeguato alle decisioni assunte dalla Corte dei conti in materia, non è stato ancora oggi attivato, né, tantomeno, sono state impartite le istruzioni univoche, precise, concordanti e omogenee per l'adeguamento dell'elaborazione dei modelli da presentare per il conto del materiale; che, pertanto, l'agente contabile ha rielaborato due prospetti, generale e analitico, allegati alla memoria, al fine di rendere il conto giudiziale totalmente adeguato al dettato normativo di cui all'art. 626 del R.D. n. 827/1924, considerato che, ad oggi, l'amministrazione non dispone di un

sistema informatico che permetta automaticamente di distinguere i beni sottoposti a debito di custodia rispetto a quelli sottoposti alla vigilanza; che, infine, come si evince dalle tabelle indicate in memoria, ai sensi dell'art. 626 del R.D. n. 827/1924, la consistenza iniziale del debito per le materie e gli oggetti esistenti, al principio dell'esercizio, era pari a euro 7.843,02, distinto in categorie e quantità, gli oggetti e le materie avute in consegna nel corso dell'esercizio, definiti nuove introduzioni, erano pari a euro 142.983,25, distinti per categoria e quantità, il credito per gli oggetti e le materie distribuite nel corso dell'esercizio, definiti anche nel Mod. 57 uscita per distribuzione di materiale, era pari ad euro 142.983,24, e le materie e gli oggetti rimasti esistenti, definiti nel Modello 57 consistenza di fine esercizio, era pari ad euro 7.112,78, al netto dell'ammortamento di euro 730,24, distinti per categoria e quantità.

**4.** All'udienza pubblica del 14 febbraio 2024, per l'amministrazione penitenziaria, è comparso il Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia dott. Guerriero Liberato, che ha concluso come da verbale di udienza. Il Pubblico Ministero ha concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio. Nessuno è comparso per l'agente contabile. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

**5.** Con sentenza-ordinanza n. 10/2024 del 14 febbraio 2024, questa Sezione territoriale, in ragione della produzione documentale allegata dalla memoria di costituzione in giudizio dall'agente contabile, ha dichiarato procedibile il conto giudiziale n. 40338, ha rimesso gli atti al Magistrato designato per la prosecuzione dell'attività istruttoria e fissato l'udienza dell'11 giugno 2024

per la prosecuzione del giudizio.

**6.** Con relazione integrativa, depositata il 7 maggio 2024, il Magistrato

designato ha evidenziato che:

- il conto giudiziale riguarda solo il registro 43, intestato ai beni mobili

comprendenti le categorie da 1 a 6;

- il prospetto analitico elenca le categorie I-III-IV-V-VI, relative ai beni mobili

confluite nel conto giudiziale, distinte per codice di classificazione e rispettivi

totali, sia per ciò che riguarda le consistenze iniziali, il carico, lo scarico e le

consistenze finali, rilevando l'esatta corrispondenza con quanto iscritto sul

conto;

- esiste esatta corrispondenza anche con il prospetto di conto giudiziale

elaborato dall'Ufficio Patrimonio del Ministero della Giustizia – Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria;

- inoltre, ciascun totale relativo a ciascuna sezione del conto giudiziale, è

stato esattamente determinato dall'agente contabile, nella memoria

depositata, in cui sono stati elaborati vari prospetti riassuntivi distinti per

debito (del custode), beni consegnati, credito per gli oggetti e le materie

distribuite e le consistenze a fine esercizio;

- per ciascun prospetto sono state indicate le categorie, il valore e le quantità

totali per ciascuna categoria.

Pertanto, il Magistrato designato ha concluso per la dichiarazione di

regolarità del conto giudiziale con il conseguente discarico dell'agente

contabile.

**7.** Nell'udienza pubblica dell'11 giugno 2024, data per letta la relazione del

giudice relatore, il P.M. ha concluso per la regolarità del conto giudiziale con

il conseguente discarico dell'agente contabile. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione penitenziaria. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

**8.** Con ordinanza n. 47 del 14 giugno 2024, il Collegio, preso atto della relazione integrativa del Magistrato designato e della documentazione in ragione della quale è stata svolta l'istruttoria, ha ritenuto che vi fosse l'esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori. Pertanto, ha disposto la rimessione degli atti al Magistrato istruttore affinché provvedesse a:

- accertare che il conto giudiziale oggetto di verifica contenga tutti i beni per i quali sussiste obbligo di rendicontazione, individuati all'articolo 673 del R.D. n. 1908/1920;

- acquisire, ai fini del supplemento istruttorio, ove non già in atti, la disciplina generale e di settore applicabile all'amministrazione penitenziaria (con particolare riguardo alle eventuali circolari e direttive adottate dall'amministrazione penitenziaria);

- verificare la qualificazione dei soggetti che hanno ricevuto in consegna i beni da parte dell'agente contabile;

- accertare, anche utilizzando la tecnica della campionatura (ove le operazioni siano di notevole entità), la sussistenza del debito di custodia, costituito dalle materie esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione (risultanti degli inventari dell'anno 2020 e 2021) e da quelli avuti in consegna nel corso del periodo oggetto di verifica (verificati attraverso le fatture d'acquisto e l'inventario), del credito, costituito dai valori distribuiti (riscontrati tramite i verbali di consegna, che dovranno essere completi, tra l'altro, della data) e delle rimanenze, costituite dai valori che sono rimasti

presso l'agente a chiusura del periodo di riferimento;

- accertare, inoltre, la sussistenza della documentazione utile a perfezionare la cessione dei beni.

A tale scopo il Collegio ha assegnato al Magistrato designato, per il deposito della relazione integrativa, il termine del 20 novembre 2024 e fissato l'udienza dell'11 dicembre 2024 per la prosecuzione del giudizio di conto.

**9.** Con nota a firma del dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile della Direzione della Casa Circondariale di Paola, inviata il 17 ottobre 2024, è stata trasmessa al Magistrato designato la relazione esplicativa redatta dall'agente contabile, le circolari del DAP che disciplinano la resa del conto giudiziale del materiale e i fascicoli contenenti le fatture di acquisto ed i verbali giustificativi delle operazioni di scarico. Con riguardo a questi ultimi, la dirigente ha precisato che *“i beni mobili dell'anno 2021, sono stati consegnati al Personale dell'Amministrazione Penitenziaria, in servizio presso questo Istituto, per la successiva distribuzione o per l'utilizzo legato al posto di servizio.”*. Inoltre, con la relazione esplicativa richiesta da questa Sezione giurisdizionale e trasmessa in allegato alla nota sopra richiamata, l'agente contabile ha, tra l'altro, precisato che *“nelle fatture e prese in carico scansionate e presentate al conto giudiziale dei beni mobili di questa Casa Circondariale sono presenti sia i verbali di cessione al personale per la distribuzione alla popolazione detenuta o l'utilizzo dei beni stessi per gli adempimenti giornalieri di lavoro sempre in relazione alla mansione lavorativa, sia l'eventuale timbro per passaggio a facile consumo.”* e che *“Per tutte le altre fatture o prese in carico per cessione gratuita da altri uffici sono presenti i verbali di consegna al personale per l'utilizzo o la distribuzione alla*

*popolazione detenuta.”.*

**10.** Con la seconda relazione integrativa del 15 novembre 2024, il Magistrato designato, dopo avere descritto l’ulteriore attività istruttoria eseguita, in ragione degli atti acquisiti in esecuzione dell’ordinanza n. 47/2024, ha concluso per la declaratoria di regolarità del conto ed il discarico dell’agente contabile.

**11.** Nell’udienza pubblica dell’11 dicembre 2024, data per letta la relazione del giudice relatore, la dott.ssa Caterina Arrotta, per l’amministrazione penitenziaria, si è riportata alla memoria depositata ed ha insistito nelle richieste ivi rassegnate, sottolineando che l’amministrazione sta predisponendo la nuova modulistica conforme alla normativa vigente. Il P.M. ha concluso per la improcedibilità del conto giudiziale, considerato che, in ragione della complessiva attività istruttoria svolta dal Magistrato designato, la gestione oggetto di esame sarebbe una gestione mista, avente ad oggetto non solo beni per debito di vigilanza ma anche beni per debiti di custodia, e che il conto rappresenta parzialmente la gestione, posto che afferisce solo ai beni giunti al consegnatario e non considera la consegna del bene da quest’ultimo ad altro dipendente dell’istituto penitenziario, il quale, poi, a sua volta, lo consegna all’effettivo soggetto utilizzatore; con la conseguenza che il dipendente che riceve i beni dal consegnatario deve essere considerato un subagente contabile, obbligato a rendere il conto da fare confluire nel conto principale del consegnatario. Nessuno è comparso per l’agente contabile. In assenza di richiesta di replica dalle parti, la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

**12.** Con ordinanza n. 7/2025 del 13 gennaio 2025, il Collegio, in ragione

della disciplina che si applica alla fattispecie in esame, ampiamente richiamata nel provvedimento istruttorio, della documentazione versata in atti dall'amministrazione penitenziaria, con la relativa nota esplicativa, e delle ultime conclusioni rassegnate dal P.M., ha disposto la rimessione degli atti al Magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria, acquisendo per ciascun dipendente in servizio presso l'istituto penitenziario, affidatario dei beni da parte del consegnatario, per la successiva distribuzione o per l'utilizzo legato al posto di servizio, tutta la documentazione attestante la gestione dagli stessi effettivamente svolta, e ciò al fine di verificare se trattasi di contabili secondari o sub-consegnatari, con la conseguente necessità di allegare il conto della propria gestione al conto giudiziale in esame, o di agenti amministrativi, tenuti a rendere il conto solo all'amministrazione penitenziaria. Ha assegnato al Magistrato designato il termine del 31 maggio 2025 per il deposito della relazione integrativa e fissato l'udienza dell'8 luglio 2025 per la prosecuzione del giudizio di conto.

**13.** Con nota prot. n. 6643 del 27 marzo 2025, l'agente contabile, con riguardo all'ordinanza Collegiale n. 7/2025, ha affermato che il contabile del materiale di un istituto penitenziario è una *“figura diversa, visto il luogo di lavoro, rispetto a quella presente in altre amministrazioni pubbliche.”* perché *“Il consegnatario del materiale non ha libero accesso, solo il personale di Polizia Penitenziaria addetto all'ordine e sicurezza opera all'interno, secondo la designazione dei turni, alle varie sezioni detentive, agli uffici interni, alle aree destinate alla produzione di servizi e di utilizzo dei detenuti.”*. Ha aggiunto che *“i beni vengono predisposti per la distribuzione al personale afferente agli uffici della Direzione o quello impiegato nei servizi interni di*

*sorveglianza e gli stessi sono da considerare sempre come fruitori e utilizzatori*

*finali dei beni, giacché ricevono dal Consegnatario quanto è strettamente*

*funzionale allo svolgimento dei compiti derivanti dal loro ufficio o dalle*

*esigenze di servizio.”, che “nella casa Circondariale di Paola non vi è a*

*disposizione un magazzino o un deposito con relative chiavi ad uso esclusivo*

*per poter depositare e conservare i beni in stock, i beni ricevuti sono*

*direttamente spostati all’interno dell’istituto per l’immediato utilizzo o per*

*essere ubicati nelle sezioni detentive, nelle celle dei ristretti, o nei vari locali ad*

*uso comune, e il consegnatario è competente in ordine alla mera sorveglianza*

*sul corretto impiego dei beni concessi agli utilizzatori per l’uso immediato.” e*

*precisato che “l’uso del termine “verbale”, impropriamente utilizzato, fa*

*riferimento ad un documento che viene prodotto al solo scopo di poter tracciare*

*l’esecuzione della collocazione, e non già per un trasferimento del debito di*

*custodia o di vigilanza, anche perché non è sempre lo stesso agente di Polizia*

*Penitenziaria ad essere incaricato a seguire le operazione di collocamento dei*

*beni.”.*

**14.** Con relazione integrativa, depositata il 28 maggio 2025, il Magistrato

designato ha concluso per l’improcedibilità del conto giudiziale. In

particolare, l’istruttore ha richiamato la sentenza n. 97/2025 di questa

Sezione giurisdizionale in un caso analogo per ritenere che il conto giudiziale

in esame è carente dei requisiti di sostanza e di forma che ne consentano la

giustiziabilità.

**15.** All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, letta la relazione del giudice

relatore, il P.M. ha concluso per la improcedibilità del conto giudiziale.

Nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione

penitenziaria. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**16.** Il Collegio, in ragione dell'esame della documentazione versata in atti e della ulteriore attività istruttoria compiuta dal Magistrato designato, ritiene che il conto giudiziale in esame sia da ritenere improcedibile, malgrado le difese e la produzione documentale dell'agente contabile e dell'amministrazione penitenziaria, per le ragioni di seguito indicate. Come è noto, l'art. 178 del r.d. n. 827/1924 dispone che sono da considerare agenti contabili anche *“i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato”*, considerato che *“tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili”*, che *“la consegna si effettua per mezzo di inventario”* (art. 22), che *“i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione”* (art. 32) e che, pertanto, *“nel conto giudiziale (...) il consegnatario si dà debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo”* (art. 33). Inoltre, l'art. 188 del r.d. n. 827/1924 dispone che *“Gli agenti indicati dall'art. 178 del presente regolamento, oltre che della loro gestione personale, rispondono, altresì, dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi di cui si avvalgono nel proprio ufficio, anche se la loro assunzione sia stata approvata dalle autorità competenti. Tale responsabilità non varia né diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato*

da altri funzionari sulla gestione di detti agenti.”; l’art. 192 che “Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi”, che “I contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o trascuranza.” e che “I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale.”. Mette conto evidenziare che, ai sensi dell’art. 193 del medesimo regio decreto, “Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nel caso in cui esistano consegnatari di materie dipendenti da altri consegnatari o enti tenuti a rendere conto giudiziale a norma del presente regolamento.”. A ciò si aggiunga che l’art. 624 del r.d. n. 827/1924 prevede che i contabili, i magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato “presentano il conto giudiziale della propria gestione all’amministrazione da cui immediatamente dipendono, nei modi e colle forme stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio”, e il successivo art. 626 che il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare “a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell’esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio o della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti nel termine dell’esercizio o della gestione.”, che “Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati distintamente non solo secondo la specie, la qualità

*e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi.” e che “Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità della operazione stessa.”. L'art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 254/2002 dispone, inoltre, che “gli agenti che ricevono in consegna beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia.”. Il successivo art. 10 precisa che ai consegnatari è affidata, tra l'altro, “a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonché la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo; b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni; la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici; d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonché sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi; e) la vigilanza, le verifiche e il riscontro sul regolare adempimento*

*delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.” (primo comma), che “I sub-consegnatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l’esercizio mediante un prospetto analogo a quello previsto dall’art 19.” e che “Il consegnatario riporta nelle proprie scritture contabili i movimenti dei beni affidati ai sub-consegnatari.” (commi 5 e 6). Gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 254/2002 distinguono la figura del consegnatario con debito di custodia dal consegnatario con debito di vigilanza, obbligando il primo a rendere il conto giudiziale e il secondo alla rendicontazione amministrativa, ai sensi del successivo art. 19, atta a dimostrare “la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste nel capo II del presente titolo”. In particolare, poi, l’art. 19 del d.P.R. n. 254/2002 obbliga, tra l’altro, il consegnatario, sia con debito di custodia che con debito di vigilanza, a tenere il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili da trasmettere, entro il 15 febbraio di ogni anno, “al competente ufficio riscontrante il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili avvenute nel corso dell’esercizio scaduto, corredato dei buoni di carico e scarico e della relativa documentazione e validato dal dirigente responsabile degli acquisiti o dal titolare dell’ufficio periferico. Il prospetto, vistato dal competente ufficio riscontrante, è restituito al consegnatario unitamente agli allegati.”. Tale prospetto “pone in evidenza le quantità e il valore dei beni mobili all’inizio dell’esercizio scaduto, le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonché la quantità ed il valore finale. Nello stesso prospetto, inoltre, sono analiticamente evidenziati gli acquisti e le*

*vendite raggruppati per capitoli di spesa e di entrata, nonché i passaggi dei beni da o ad uffici, raggruppati per singolo consegnatario.”. L’art. 23 del d.P.R. n. 254/2002 dispone, inoltre, che “1. Il consegnatario con debito di custodia è tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall’art. 11. 2. Nel conto giudiziale è riportato: il carico: beni e materiali esistenti all’inizio dell’esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell’esercizio, secondo la specie, qualità e categoria di esso, nonché il valore risultante dagli inventari; lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite; le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell’esercizio o della gestione.”. Mette conto evidenziare, infine, che l’art. 1, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 254/2002 definisce “utilizzatore finale” il “fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all’ufficio per l’uso, l’impiego o per il consumo”. La disciplina generale sopra indicata deve essere integrata con quella recata dal r.d. n. 1908/1920. In particolare, l’art. 581 del r.d. n. 1908/1920 dispone che “E’ vietato invertire la destinazione degli oggetti mobili di proprietà dell’Erario, e di fare dei medesimi uso diverso da quello stabilito dal regolamento.” e che “Per gli oggetti mobili di casermaggio, di biancheria ecc. dati in uso ai comandanti, capiguardia, capi sorveglianti, ed a quanti altri possano avervi diritto per disposizioni regolamentari o per speciali convenzioni, debbono compilarsi verbali di consegna che si rinnovano ad ogni cambiamento del personale, per stabilire la responsabilità degli utenti in rapporto alla buona conservazione degli oggetti. I detti verbali vengono conservati dal contabile.”. L’art. 673 del r.d. n. 1908/1920 disciplina la classificazione della contabilità del materiale*

in diverse categorie e il successivo art. 675 dispone che *“Tutti i mobili, arredi, suppellettili, gli oggetti di vestiario e biancheria; le macchine, gli attrezzi e gli utensili per le lavorazioni e per le industrie agricole, non che le macchine, gli attrezzi e i materiali da costruzione pel fabbricato; le materie da lavoro; i manufatti e i prodotti agricoli; ed infine i generi commestibili e combustibili, all’atto della loro introduzione nello stabilimento o dello scarico dagli inventari, vengono di volta in volta iscritti in speciali prospetti di variazione, che firmati dal Direttore, dal vice-direttore o dal contabile, costituiscono anche ad ogni effetto legale gli ordini di carico e scarico richiesti dall’art. 30 del regolamento di contabilità generale dello Stato.”*. L’art. 679 del r.d. n. 1908/1920 dispone che il passaggio dei mobili, del vestiario, del casermaggio, delle macchine, degli utensili, degli attrezzi, del bestiame morto e dei prodotti agricoli deperiti, alla categoria degli oggetti fuori uso, è disposto in seguito a decreto ministeriale e che *“Gli elenchi per la compilazione di questi verbali si desumono da registro analogo, in cui con l’intervento del Direttore, del vice-direttore e del contabile, vengono annotati tutti gli oggetti riconosciuti non più servibili (...)”*. L’art. 681 del r.d. n. 1908/1920 dispone che *“Tutti gli oggetti che non possono per loro natura essere iscritti negli inventari, come quelli soggetti a facile deperimento, rottura o dispersione, e che vengono fiduciosamente affidati alla custodia del contabile per la distribuzione secondo il bisogno, sono da questi iscritti su speciale registro.”* e l’art. 683 del r.d. n. 1908/1920 che *“Nella verifica alla fine di ogni esercizio, gli impiegati indicati nell’articolo precedente, procedono all’estimo di tutti i mobili, attrezzi, biancheria, vestiari, macchine ed utensili per constatarne la condizione di servibilità in rapporto ai prezzi di stima da stabilire e da inscrivere negli*

*inventari. Le quote di deperimento attribuite al valore del materiale mobile, sono giustificate con apposito verbale dopo la chiusura degli inventari stessi.”.*

L’art. 730 del r.d. n. 1908/1920 dispone, infine, che *“Il contabile ha la gestione del denaro e delle materie occorrenti pei servizi dello stabilimento, ed è sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità comuni agli impiegati investiti di tale incarico, a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato.”.* Tale ultima disposizione, oltre ad indicare in maniera tassativa i principali doveri del contabile, dispone, tra l’altro, che quest’ultimo è tenuto a compilare alla fine dell’esercizio, o della sua gestione, i conti giudiziali delle due amministrazioni (domestica e industriale) e delle altre gestioni contabili allo stesso attribuite, *“b) il prospetto di situazione della contabilità del materiale cui debbono unirsi i prospetti delle variazioni degli inventari ed il conto giudiziale relativo, allegandovi tutti gli inventari del materiale e lo stato di confronto fra i risultati della cassa e quelli del materiale, il conto della trasformazione ed il verbale di verifica della cassa a fine esercizio, e di consegna della cassa stessa al passaggio di gestione.”*, *“c) il riepilogo dei diversi conti giudiziali da presentarsi alla Corte dei conti ed elenco di crediti alla fine dell’esercizio o di gestione;”*, *“d) i prospetti del movimento del materiale mobile ed infisso di proprietà dello Stato;”*, oltre che tenere tutti gli altri registri che si ritengono necessari per la regolarità della gestione. In ragione della disciplina sopra richiamata, che si applica alla gestione contabile di tutti i consegnatari del materiale delle case circondariali, e, quindi, anche alla fattispecie in esame, della documentazione versata in atti dall’amministrazione penitenziaria, della documentazione depositata dall’agente contabile, nel corso dell’istruttoria e in giudizio, delle memorie

difensive dell'agente contabile e dell'amministrazione penitenziaria e delle conclusioni rassegnate dal P.M., appare evidente che il conto della gestione oggetto di esame, nonostante le ripetute integrazioni istruttorie, non appare rappresentativo della intera gestione, con particolare riferimento all'attività svolta dai dipendenti dell'amministrazione che ricevono i beni dal consegnatario, attesa la evidente violazione delle disposizioni sopra richiamate. Non è dato di comprendere, infatti, dai verbali di consegna di tali beni, versati in atti dal Direttore della Casa Circondariale di Paola, quale sia la natura giuridica della funzione disimpegnata dai responsabili di servizio destinatari della consegna e se la stessa comporti il permanere di un debito di custodia o di vigilanza. Infatti, ancorché sia stato espressamente richiesto con le ordinanze n. 47/2024 e n. 7/2025, la qualificazione dei soggetti che hanno ricevuto in consegna i beni da parte dell'agente contabile appare generica, avuto riguardo alla effettiva responsabilità disimpegnata da ciascuno di loro all'interno della struttura carceraria con riguardo al maneggio dei beni mobili, e non risulta, dai verbali di consegna dei beni da parte del consegnatario al personale dell'amministrazione penitenziaria, la effettiva destinazione e gestione degli stessi, come obbligatoriamente previsto dalla disciplina citata. Non risulta documentata l'attività relativa alla successiva distribuzione o all'utilizzo legato al posto di servizio dei beni affidati, al fine della verifica della natura della loro gestione da parte del personale affidatario (agente amministrativo, contabile secondario o sub-consegnatario). Pertanto, non risulta se con la consegna dei beni da parte del consegnatario al già menzionato personale si sia effettivamente estinto il debito di custodia da parte dell'agente contabile o se, viceversa, lo stesso

permanga in ragione della qualifica di contabili secondari o sub-consegnatari dei soggetti affidatari dei beni, derivante dalla sussistenza in capo agli stessi di un medesimo debito di custodia. A ciò si aggiunga che non risultano versati in atti i rendiconti amministrativi dei sub-consegnatari competenti presso ciascuna articolazione funzionale dell'istituto penitenziario, affidatari dei beni da parte dell'agente contabile, da cui evincere la eventuale sussistenza in capo agli stessi di un debito di vigilanza e non di custodia, in ragione della effettiva consegna dei beni agli "utilizzatori finali" o della gestione delle sole scorte operative (consistente nella acquisizione, conservazione e somministrazione dei beni affidati, nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze di ufficio, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento). Al riguardo, appare sufficiente ricordare che, come già più volte evidenziato (cfr. da ultimo la sentenza n. 97/2025 di questa Sezione giurisdizionale), ai fini dell'esame della gestione del consegnatario dell'istituto penitenziario, è necessario verificare la esatta indicazione delle materie esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione (risultanti dall'inventario dell'anno 2020) e da quelli avuti in consegna nel corso del periodo oggetto di verifica del credito, costituito dai valori distribuiti (agli utilizzatori finali o agli agenti responsabili) e delle rimanenze, costituite dai valori che sono rimasti presso l'agente a chiusura del periodo di riferimento (risultanti dall'inventario dell'anno 2021). Tra i valori rimasti presso l'agente contabile vanno considerati anche quelli che sono stati affidati ai dipendenti dell'amministrazione penitenziaria ma che non sono stati oggetto di distribuzione o di utilizzazione finale nei termini sopra specificati. Ne deriva

che, a differenza di quanto sostenuto dall'agente contabile, ai fini dell'effettiva comprensione della gestione oggetto del presente giudizio, era necessario acquisire, per ciascun dipendente in servizio presso l'istituto penitenziario, affidatario dei beni da parte del consegnatario, per la successiva distribuzione o per l'utilizzo legato al posto di servizio, tutta la documentazione attestante la gestione dagli stessi effettivamente svolta e ciò al fine di verificare se trattasi di contabili secondari o sub-consegnatari, con la conseguente necessità di allegare il conto della propria gestione al conto giudiziale in esame, o di agenti amministrativi, tenuti a rendere il conto solo all'amministrazione penitenziaria. La carenza di una siffatta documentazione contabile, non depositata, ancorché richiesta, né dall'agente contabile né dall'amministrazione penitenziaria, che rappresenta non solo dal punto di vista formale ma anche sostanziale parte fondamentale del conto giudiziale in esame, non consente al Collegio di poter verificare per intero la regolarità della gestione, con la conseguente declaratoria di improcedibilità dello stesso. E' appena il caso di osservare, inoltre, che il conto giudiziale, anche nella sua ultima rimodulazione risultante dalla ulteriore produzione documentale in giudizio da parte dell'agente contabile e dell'amministrazione penitenziaria, espone la gestione contabile in maniera parziale e meramente formale, ove si consideri che sussistono beni per i quali non è stata raggiunta la prova della loro consegna all'utilizzatore finale, intendendo per tale, come si è detto, *“il fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, per l'impiego o per il consumo”* (cfr. art. 1, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 254/2002 cit.). È, infatti, solo con l'avvenuta consegna all'utilizzatore finale dei beni da parte

del consegnatario (o del sub-consegnatario) che l'obbligo di custodia si converte in obbligo di vigilanza sugli stessi e sul suo regolare e corretto uso. Obblighi questi ultimi posti a carico della figura del consegnatario il quale, pur non essendo tenuto alla compilazione ed al deposito del conto giudiziale per tali beni, potrebbe essere, comunque, chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa per danno all'erario, in caso di depauperamento del patrimonio dell'amministrazione. È appena il caso di osservare, inoltre, che i verbali di consegna dei beni versati in atti attestano che la consegna è stata effettuata a soggetti che non sono "*utilizzatori finali*" ai sensi della disciplina già menzionata, né possono essere definiti tali in ragione della peculiarità del servizio svolto all'interno di una Casa circondariale, come erroneamente affermato dall'agente contabile, ove si consideri che i soggetti che risultano (sub)consegnatari del materiale sono incaricati, a loro volta, della successiva distribuzione nei reparti detentivi. A ciò si aggiunga che l'obbligo di vigilanza non è cedibile e rimane in carico al consegnatario dei beni. Mette conto evidenziare, a titolo esemplificativo, che, per gli automezzi o gli elettrodomestici, non è configurabile la figura del fruitore finale, essendo beni che, per loro natura e salvo prova contraria, sono in uso a più soggetti. Per tali beni non può che permanere il debito di custodia e, pertanto, il responsabile dovrebbe essere qualificato sub-consegnatario con debito di custodia, tenuto a rendere conto della sua gestione al contabile principale (da allegare, quindi, al conto giudiziale principale) e a rispondere, pertanto, della consistenza e della conservazione dei beni affidati. Evidente appare la improcedibilità della gestione in esame anche con riguardo alla consegna del vestiario (ad esempio: cessione gratuita

di pantaloni di tela marroni per detenuti). Infatti, il verbale appare generico, al pari degli altri, perché prevede la consegna dei beni ad un assistente i cui compiti non sono in alcun modo definiti e dichiara che gli stessi “*restano a disposizione della popolazione detenuta*”. In tale caso, risulta *per tabulas* che la consegna ad un soggetto interno all’amministrazione di una quantità così rilevante di beni non può avere estinto l’obbligo di custodia in capo al consegnatario e al subconsegnatario, quest’ultimo certamente non qualificabile come “utilizzatore finale” di tutti questi beni. Se così non fosse, aderendo alla tesi difensiva dell’agente contabile, assisteremmo a una evidente elusione della disciplina in materia di resa del conto giudiziale sopra esposta da parte dei consegnatari di generi, oggetti e materie, i quali, per essere sollevati dall’obbligo di custodia, potrebbero procedere, come nel caso in esame, alla mera distribuzione “verbalizzata” dei beni avuti in consegna a soggetti interni all’amministrazione, per convertire il loro debito di custodia in debito di vigilanza e, quindi, omettere la rendicontazione degli stessi. In egual modo, i subconsegnatari dei beni, qualora non possano essere considerati, in base alla disciplina contabile richiamata, “utilizzatori finali”, sarebbero anch’essi indebitamente esonerati dall’obbligo della resa del conto giudiziale con evidente violazione delle norme di contabilità già menzionate. Appare di solare evidenza, quindi, che il conto giudiziale, per le ragioni sopra indicate, è carente dei i requisiti di sostanza e di forma che ne consentano la giustiziabilità, ai sensi della disciplina sostanziale e processuale del giudizio di conto, e deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile. È appena il caso di osservare, infine, che la dichiarazione di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico, e, pertanto, l’agente contabile resta, comunque,

responsabile della resa del conto per le gestioni in esame e che, nel caso in cui non provveda a ricompilare e depositare i conti giudiziali dichiarati improcedibili, la Procura erariale può attivare nei suoi confronti il giudizio per resa di conto.

**17.** Trattandosi di pronuncia in rito, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c., le spese del giudizio vanno compensate.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 40338, dichiara l'improcedibilità del giudizio di conto n. 23787. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'8 luglio 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*

Depositato in data 29/07/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

*Firmato digitalmente*